

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1629

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARRESCIA, FANUCCI, MARCO DI MAIO, D'INCECCO

Modifiche al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
concernenti i rifiuti ammessi in discarica

Presentata il 26 settembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003 (decreto legislativo che attua la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999) prevede la progressiva riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) in discarica, ponendo specifici obiettivi da raggiungere; lo stesso articolo individua i trattamenti idonei al raggiungimento di tali obiettivi (tra cui non è compreso il trattamento di tritovagliatura). È affidato inoltre alla programmazione regionale il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei RUB conferiti in discarica.

L'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2003 prevede il divieto del conferimento in discarica dei rifiuti non trattati; tale divieto può essere derogato, in base al comma 1, se il trattamento del

rifiuto non contribuisce al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi contenuti nella disciplina stessa, tra i quali va ricordata la riduzione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente.

In proposito va chiarito che sono le frazioni putrescibili, che qualora non sottratte dal rifiuto conferito in discarica, mediante un'adeguata intercettazione, possono arrecare rischi per la salute umana e per l'ambiente.

Le direttive e le decisioni dell'Unione europea indicano quali metodi privilegiati per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti la prevenzione e la riduzione dei rifiuti e la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio.

Su queste basi prioritarie le regioni hanno conseguentemente sviluppato la

propria programmazione, individuando e attivando gli strumenti per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE e dal decreto legislativo in merito alla riduzione dei RUB in discarica.

Con la circolare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2013 si è posto termine all'efficacia della circolare del 30 giugno 2009 con la quale si consentiva, tramite semplice tritovagliatura del rifiuto, di ottemperare all'obbligo di trattamento sancito dalla direttiva 1999/31/CE e conseguentemente dal decreto legislativo n. 36 del 2003.

La circolare affronta anche la questione del rifiuto residuo da raccolta differenziata, valutandolo come metodo non sufficiente di per sé a considerare il rifiuto residuo equiparato al rifiuto trattato.

L'Unione europea ha più volte sottolineato che la tritovagliatura non rappresenta un metodo adeguato per considerare il rifiuto residuo come trattato ma mai si è espressa sulla qualità del rifiuto residuo della raccolta spinta della frazione organica.

Sulla base di alcuni studi effettuati dalle regioni emerge che il rifiuto residuo, proveniente da territori che hanno attivato la raccolta differenziata intercettando elevati quantitativi di frazione umida, ha caratteristiche tali da renderlo paragonabile al rifiuto in uscita dagli impianti di trattamento meccanico biologico attualmente in esercizio nel territorio nazionale.

La circolare ministeriale ha evidenti ricadute, sia tecniche che economiche, vanificando gli sforzi messi in campo negli ultimi anni per l'attivazione di metodi efficaci finalizzati a intercettare la frazione putrescibile: tutto ciò ha permesso di sottrarre alla discarica milioni di tonnellate di rifiuti.

Un trattamento successivo del rifiuto residuo comporterebbe un grosso aggravio economico (non sostenibile) con pochi vantaggi per l'ambiente rispetto al costo.

Il decreto legislativo n. 36 del 2003, prevede, a partire dal 1° luglio 2009, il collocamento dei rifiuti in discarica solo dopo trattamento che, in base alla defini-

zione di cui all'articolo 2, si configura come trattamento fisico, termico, chimico o biologico.

Tuttavia all'articolo, 7 comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo è prevista una deroga a tale obbligo nel caso in cui il trattamento non contribuisca alla riduzione della quantità dei rifiuti o dei rischi per la salute umana e per l'ambiente e non risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dallo stesso decreto legislativo. In base al combinato disposto dei due articoli i rifiuti conferiti in discarica devono essere trattati ad eccezione delle situazioni derogatorie specifiche indicate.

La deroga all'obbligo di conferimento di rifiuti trattati in discarica si può applicare qualora nei singoli ambiti territoriali ottimali (ATO), si raggiungano elevati livelli di raccolta differenziata di rifiuti e quindi quando il rifiuto urbano indifferenziato residuo finisce per avere caratteristiche merceologiche sostanzialmente simili a quelle della frazione secca proveniente dagli impianti di preselezione del rifiuto indifferenziato. Ne consegue che in tale caso non è necessario che il rifiuto indifferenziato sia sottoposto a un trattamento prima della sua collocazione in discarica, in quanto non contribuirebbe alla riduzione della quantità dei RUB e dei rischi per la salute umana e per l'ambiente.

È infatti evidente che le azioni attivate a livello locale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legislazione (raccolta differenziata, compostaggio delle frazioni organiche selezionate, compostaggio domestico, recupero e riciclaggio) vanno di fatto a modificare le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto urbano e allontanano dalla discarica le frazioni biodegradabili. In queste condizioni un pretrattamento dei rifiuti indifferenziati non raggiungerebbe lo scopo di ridurre ulteriormente le quantità da smaltire né potrebbe migliorare le caratteristiche qualitative con riferimento ai rischi per la salute umana e per l'ambiente.

L'applicazione della deroga del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003 può avvenire qualora si metta in atto

un'intercettazione del rifiuto organico di cucine e di mense e del rifiuto verde con modalità idonee ed efficaci a dimostrare che il rifiuto residuo non provoca ripercussioni negative sull'ambiente e rischi per la salute umana maggiori di quelli derivanti dal rifiuto trattato secondo le forme previste dall'articolo 5, comma 2 dello stesso decreto legislativo.

L'articolo 1 della proposta di legge specifica i criteri che consentono la deroga prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2003, che viene pertanto sostituito.

In sostanza la deroga è consentita quando il trattamento non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente a condizione che, proprio per la quantità e la qualità della raccolta differenziata effettuata, il rifiuto urbano abbia caratteristiche tali da non determinare ripercussioni

negative sull'ambiente e rischi per la salute umana maggiori di quelli derivanti dal rifiuto trattato, secondo le forme previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2003. Nel contempo deve essere assicurato il raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 5, comma 1, ossia quelli di riduzione dei RUB (81 kg per abitante all'anno) conferibili in discarica.

L'articolo 2 abroga la lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003 che vieta lo smaltimento in discarica di rifiuti aventi potere calorifico superiore a 13.000 Kj/kg in quanto la norma impedisce il conferimento residuale in discarica di frazioni di rifiuti non recuperabili e non destinabili all'incenerimento se non a costi insostenibili per comuni di regioni che non hanno termovalorizzatori e che hanno elevati percentuali di raccolta differenziata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36).

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché ai rifiuti urbani provenienti da ambiti territoriali ottimali nei quali è stato complessivamente raggiunto nell'anno precedente l'obiettivo di raccolta differenziata previsto dalla legge e quello di cui all'articolo 5, comma 1, relativo ai rifiuti urbani biodegradabili a condizione che essi, per l'efficacia delle azioni di raccolta differenziata attivate, non provochino ripercussioni negative sull'ambiente e rischi per la salute umana maggiori di quelli derivanti dal rifiuto trattato secondo le forme previste dal medesimo articolo 5, comma 2 ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36).

1. La lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, è abrogata.

